

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE
ITALIANO PER IL TURISMO
(ANNO 1996)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

Nel corso del 1996, l'ENIT ha affrontato una serie di problemi dovuti all'eredità della vecchia gestione commissariale nonché alle consistenti modifiche del contributo statale.

Infatti, l'art. 1, comma 40 e seguenti, della legge 28.12.1995 n.549 ha recato, come è noto, alcune sensibili modifiche nella procedura di assegnazione ad enti, istituti, associazioni e fondazioni, nonché ad altri organismi del contributo annuale per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Nell'esercizio finanziario 1996, lo stanziamento per il contributo per l'ENIT, iscritto nel capitolo 1231 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era stato originariamente determinato in lire 47 miliardi, con una riduzione poi del 20% ai sensi dell'art.1, comma 44 della predetta legge finanziaria e successivamente discrezionalmente ridotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del succitato art. 1 della legge 549/1995, a lire 36,4 milioni.

La decurtazione del contributo finanziario dello Stato ha influito sull'impostazione dei programmi di attività dell'ente con una contrazione delle spese promozionali di lire 13,371 milioni.

STATUTO – Art. 2 legge 292/1990.

Nel 1996 la questione dello Statuto dell'ENIT non è stata affrontata dal Consiglio di Amministrazione che ha ravvisato l'opportunità di determinare, con apposito regolamento organizzativo interno, le competenze del Consiglio stesso, del Presidente, del Direttore Generale, dei Dirigenti e del Collegio dei

revisori dei conti nell'ambito del quadro normativo di riferimento (legge 292/1990, decreto legislativo n. 29/1993, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente n. 93/1993 e circolare applicativa del Direttore Generale del 6 agosto 1993).

Tale regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT n. 33 del 18 luglio 1996.

Lo Statuto, dopo che il Dipartimento ha più volte sollecitato l'emanazione dello schema di un nuovo articolato, è stato deliberato nel 1997.

ORGANI — Art. 8 legge 292/1990.

Secondo quanto disposto dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, ed in particolare dall'art. 3, commi 9, 10, 11, 12, 13, si è provveduto a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ENIT:

Il **Presidente** è stato nominato con D.P.R. 7.12.1995.

Il **Consiglio di Amministrazione**, a cui il predetto art. 3, comma 12, ha attribuito le funzioni dell'abrogata Assemblea dell'ente, è stato nominato con D.P.C.M. 16.10.1995 e si è insediato per la prima volta il 7.2.1996.

Il **Collegio dei revisori dei conti** è stato nominato con D.P.C.M. 16.10.1995. In merito, questa Amministrazione ha rilevato non conforme a legge la nomina dei membri designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome non esistendo quel "collegamento funzionale" che è il presupposto per la rappresentanza di interessi di cui si fa portatore il designato (giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei

Conti — determinazioni nn. 1195/74, 1219/75, 1835/85, 1977/88, 2/90, 20/90).

Attesa, quindi, la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo di controllo per il suo corretto funzionamento, questo Dipartimento ha invitato la predetta Conferenza ad attivare le procedure per le nuove designazioni del componente effettivo e supplente quali membri del Collegio dei revisori dei conti dell'ente.

Allo stato attuale, non essendo intervenuta alcuna designazione in merito, il predetto organo ha operato in composizione ridotta per la mancata costituzione del revisore nominato in rappresentanza delle Regioni.

DIRETTORE GENERALE — Art. 17 legge 292/1990.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT, con deliberazioni nn. 21 del 2.7.1996 e 58 del 15.11.1996, ha provveduto a nominare, con contratto a tempo determinato, il nuovo Direttore Generale.

Tali delibere hanno ricevuto l'approvazione delle Amministrazioni vigilanti prevista dalla succitata legge 292/1990.

UFFICI ENIT ALL'ESTERO — Art. 5 legge 292/1990.

In presenza di una riduzione del contributo statale (dai 47 miliardi del 1995 ai 36,4 milioni del 1996), che ha comportato una politica di contenimento della spesa, l'ENIT ha:

- chiuso gli Uffici di frontiera ancora operativi di *Ponte Chiasso, Ponte San Luigi, Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli Capodichino e del Brennero*;
- sopresse le Delegazioni di *Buenos Aires* e di *Atene*;
- soppressa la delegazione di *Dusseldorf* prevedendo che l'attività operativa della stessa venisse convogliata in quella di Francoforte.

Tali provvedimenti hanno permesso all'ENIT di poter estendere la propria rete periferica estera su nuove aree e su mercati emergenti in relazione alla consistenza dei flussi turistici e del conseguente apporto valutario.

Infatti, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è stata disposta l'apertura delle nuove sedi ENIT a *Mosca e Berlino*.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA.

La **gestione amministrativa** dell'ENIT, pur risentendo dell'eredità degli anni precedenti, è stata caratterizzata dalla ricerca di una maggiore osservanza delle norme e delle procedure di legge

pur dovendosi rilevare che le iniziative di gestione sono intraprese con ritardo tale da non consentire il compimento delle relative procedure nell'arco temporale dell'esercizio.

Si deve comunque rilevare che l'ente, nel 1996, non si è dotato del nuovo Statuto e del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità che costituiscono degli strumenti principali attraverso i quali l'ENIT avrebbe potuto dare maggiore efficienza ed efficacia alla propria azione amministrativa e istituzionale.

E', ancora inoltre opportuno rilevare che l'ente, nonostante i solleciti del Dipartimento del turismo e del Collegio dei revisori dei conti, non ha ancora adottato il regolamento attuativo degli artt. 2 e 4 della legge 241/1990 e il regolamento relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto disposto dall'art. 24 della predetta legge.

La **gestione finanziaria** dell'ente si è svolta secondo le prescrizioni di cui al D.P.R. 696/1979.

Dall'esame del **bilancio di previsione** per l'esercizio finanziario 1996 si è riscontrato che, al netto delle partite di giro ammontanti a lire 38.911 milioni, le entrate e le spese pareggiano per l'importo di lire 41.822 milioni.

Per quanto concerne le entrate, il contributo dello Stato, come previsto dall'art. 1, comma 40 e seguenti, della legge 28.12.1995 n. 549, è indicato in lire 37.600 milioni, mentre ammontano a lire 2.350 milioni i trasferimenti da parte delle Regioni.

In relazione alle spese, questo Dipartimento, unitamente con il Ministero del Tesoro e del Collegio dei revisori dei conti

dell'ENIT, ha constatato che quelle relative agli organi dell'ente, al personale in servizio e quelle relative al funzionamento rappresentano il 92,24% del contributo statale, mentre appena il 13,8% delle entrate sono utilizzabili per il fine primario dell'ente.

In sede di approvazione, le Amministrazioni vigilanti hanno comunque richiamato l'ENIT a porre in essere tutte le iniziative opportune per l'eliminazione della notevole entità delle partite di giro, nonché sulla necessità che l'ente riveda il sistema degli impegni per le manifestazioni all'estero al fine di evitare la formazione di residui impropri.

Come già indicato nella premessa, il contributo statale per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ENIT era stato originariamente determinato in lire 47 miliardi, ridotto poi del 20% (lire 37.600 milioni) e successivamente discrezionalmente ridotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del succitato art. 1 della legge 549/1995, a lire 36,4 milioni.

A seguito dell'ulteriore riduzione del contributo statale (lire 1.200 milioni) operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ENIT ha approvato le **prime variazioni al bilancio di previsione** recependo anche le osservazioni formulate dal Collegio dei revisori dei conti.

Successivamente, l'ENIT ha provveduto a predisporre le **seconde variazioni al bilancio di previsione** resesi necessarie per provvedere a spese indifferibili per il personale in servizio (oneri previdenziali e assistenziali) e per lo svolgimento dell'attività istituzionale, per un onere complessivo di lire 2.539 milioni.

Alla copertura delle suddette variazioni si è provveduto mediante il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 (lire 4.484.139.458) decurtato della somma resasi necessaria per la copertura dell'onere relativo alle prime variazioni di bilancio (lire 1.619 milioni).

Il **conto consuntivo** per l'esercizio finanziario 1996, approvato con decreto interministeriale del 30.10.1997, espone un disavanzo finanziario di competenza di lire 1.086 milioni, un avanzo di amministrazione di lire 4.330 milioni e un disavanzo economico di lire 2.813 milioni che ha comportato un incremento del deficit patrimoniale di pari importo.

E' da sottolineare che il conto consuntivo, di fronte alla diminuzione del 27,2% del contributo statale, evidenzia un accrescimento dei trasferimenti derivanti dalle Regioni nella misura del 28,1% e l'incremento del 94% delle quote di compartecipazione di soggetti privati ad azioni promozionali.

In sede di approvazione del conto consuntivo le Amministrazioni vigilanti hanno evidenziato:

- l'elevata consistenza dei residui attivi e passivi, che restano di notevole entità nonostante l'ENIT abbia eliminato, con delibera n. 25/1997 del 30.4.1997, i residui attivi per lire 373.527.906 e i residui passivi per lire 1.305.890.180;
- la necessità dell'accertamento degli eventuali profili di responsabilità in ordine al mancato incameramento delle somme

iscritte tra i residui attivi evitando, per il futuro, la formazione di crediti non esigibili;

- la verifica, in sede di variazioni di bilancio, sulla effettiva spendibilità delle somme che vanno ad incrementare i singoli capitoli di spesa;
- la necessità di porre in essere interventi atti a pervenire ad una migliore efficienza e produttività delle risorse umane e finanziarie di cui l'ente stesso dispone;
- l'esigenza di definire la questione sulle giacenze sul conto corrente bancario relative alla gestione stralcio del "Servizio agevolazioni turistiche".

FUNZIONI – Art. 3 legge 292/1990.

L'ENIT ha fornito una serie di informazioni, che di seguito si riportano, relative allo svolgimento della propria attività di promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero nel corso del 1996.

A) STUDI E RICERCHE. L'attività di studio e ricerche dei mercati esteri e l'individuazione delle aree su cui concentrare l'attività promozionale nazionale si è concretizzata nella promozione dello studio dei processi evolutivi della domanda turistica – da cui è scaturita una elaborazione di rapporti generali

sulle linee di tendenza dei mercati, sulla propensione al consumo da parte della domanda estera nei confronti della nostra offerta turistica, sulle connotazioni dei segmenti di offerta e sulle prospettive di sviluppo del settore - in collaborazione, anche, con i maggiori centri mondiali di ricerca e con le organizzazioni internazionali del settore (OMT e ETC).

In particolare, sono stati pubblicati i seguenti rapporti tematizzati: andamento mensile visitatori in 31 musei anni 1994/1995; andamento stagionale invernale 1995/1996; Turismo termale in Italia 1995; Strutture culturali dipendenti dallo Stato; Pasqua 1996; Giubileo 2000; Europa e Turismo; Il turismo giovanile; andamento mensile visitatori in 31 musei campione; andamento stagione estiva 1996; Istituti di antichità e d'arte - Dati introiti dei visitatori; Movimento turistico in Italia nel triennio 1993/1995 - analisi per Regione; Movimento turistico in Italia nel triennio 1993/1995 - analisi per nazionalità di provenienza; Istituti di antichità e d'arte - Dati statistici musei statali e non statali; Istituti di antichità e d'arte - Visitatori nei 31 musei campione gennaio/settembre 1995/1996; Il movimento turistico nelle città d'arte capoluoghi di provincia; Istituti di antichità e d'arte - serie I semestre 1995/1996.

B) ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE. E' stato elaborato il Piano esecutivo 1997, sulla base delle ricerche di mercato e delle proposte formulate dalle Delegazioni all'estero e dagli Uffici centrali dell'ENIT, nonché sulla base degli obiettivi prioritari e delle linee strategiche fissati dal Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni espresse dal Comitato Tecnico ENIT/Regioni in

occasione delle varie riunioni che hanno avuto luogo durante il 1996, predisponendo i relativi atti deliberativi. Tale piano è stato approvato dal Dipartimento del Turismo che nella nota di trasmissione dell'approvazione ha formulato una serie di osservazioni che l'Ente dovrà tenerne conto nella predisposizione del Programma Promozionale triennale 1998/2000.

C) PROGETTI INTEGRATI INTERREGIONALI. Sono stati portati avanti i Progetti già avviati, ed in particolare: ADRIA, GOLFING IN ITALY, LA STRADA EUROPEA DEL BAROCCO, GUSTO D'ITALIA, LA VIA FRANCIGENA, SENTIERI D'ITALIA, GENTES, NETTUNO.

D) EDITORIA. L'attività editoriale, nel corso del 1996, ha visto compiuta la realizzazione delle pubblicazioni contemplate nei Progetti Integrati Interregionali quali:

- “Le Grandi Città d'Arte” con la produzione (nelle lingue inglese – francese – giapponese – italiano) di una guida-itinerario, di un catalogo schedografico dell'offerta dei servizi turistici e di una videocassetta;
- “La strada europea del Barocco” con la produzione di una guida-itinerario, di 8 pieghevoli regionali e di una videocassetta (nelle lingue francese – tedesco- italiano);
- “Laghi” con la produzione di una guida, di una carta dei laghi e di 5 opuscoli tematizzati (nelle lingue francese - tedesco – inglese – olandese – italiano).

Sono stati inoltre impostati ed eseguiti dei lavori di revisione, aggiornamento e stampa della pubblicazione “Organizzazione